

zionale fra lo Stato, il Comune di Venezia e la Società Porto Industriale di Venezia del 18 Agosto 1926, resa esecutiva praticamente alla fine del 1926 ⁽¹⁾, stabiliva, conformemente ai provvedimenti presi circa un ventennio prima per il risorgimento economico della Città di Napoli ⁽²⁾, che « ai nuovi stabilimenti industriali, nonché alle trasformazioni ed agli ampliamenti degli stabilimenti preesistenti (all'entrata in vigore della Convenzione) che, entro i limiti assegnati e da assegnarsi al Nuovo Porto di Venezia ed alla annessa Zona industriale con relativo quartiere urbano, saranno attuati entro il 31 Dicembre 1936 è concessa l'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile, terreni e fabbricati per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data della loro ultimazione ».

E, d'altronde, se codesta disposizione non fosse stata emessa, non per ciò la piena rispondenza del nostro calcolo indiretto ad una rilevazione diretta si sarebbe avuta ché, prima e dopo di essa sono stati emessi provvedimenti di esenzione dall'imposta di R. M. a favore di talune industrie: così, per fare degli esempi che toccano più da vicino le industrie della nostra Provincia, talune specialmente esercitate nella su notata Zona industriale del Porto di Venezia:

I redditi di esercizio della Società Anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, dal 1. Gennaio dell'anno successivo a quello della sua costituzione (R. D. 6 Maggio 1926, n. 814). E l'A. G. I. P. a Marghera fu appunto costituita nel Febbraio 1927 e quindi va esente dall'imposta di ricchezza mobile dal 1. Gennaio 1928;

Le aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi sono esenti per cinque anni, a datare dalla loro costituzione, dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito derivante da tale commercio. E per le aziende già esistenti all'atto della pubblicazione della legge, l'esenzione decorre dal 1. Gennaio 1927 (Legge 19 Febbraio 1928, n. 258);

Esenzione, dall'imposta di ricchezza mobile, per quindici anni (riducibili, perchè la loro scadenza non deve oltrepassare l'anno

(1) Detta convenzione fu approvata con R. D. L. 30 Settembre 1926 n. 1909, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Novembre 1926 n. 267.

(2) Cfr.: R. D. L. 8 Luglio 1904, n. 351, in G. U. 16 Luglio 1904, specie gli articoli 12, 13 e 14.